



Decreto Dirigenziale n. 115 del 29/05/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA ANTINCENDIO, IN ADIACENZA AD UN PICCOLO ALVEO DEMANIALE SENZA DENOMINAZIONE, A SERVIZIO DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA HOTEL SARACENO S.P.A. SITA IN VIA G. AUGUSTARICCIO N. 33. RICHIEDENTE: EDUARDO CELENTANO, AMM.RE HOTEL SARACENO S.P.A. - PRAT. 7106/C.

Il Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile

PREMESSO:

- ↑ che il sig. Eduardo Celentano, nato a Napoli il 02/10/1943, in qualità di Amministratore Unico della "Hotel Saraceno S.p.A.", con sede in Napoli, Corso Umberto I n. 237, P. I.V.A. 00287240634, proprietaria della struttura alberghiera denominata Hotel Saraceno, sita in Amalfi, loc. Vettica (di seguito indicata con ditta), con istanza acquisita al protocollo in data 18/12/13 al n. 872102, ha fatto richiesta di autorizzazione per poter realizzare una scala antincendio in adiacenza ad un piccolo alveo demaniale senza denominazione, a servizio della struttura alberghiera;
- ↑ che la pratica è stata registrata al n. 7106/C;
- ↑ che la struttura ricettiva è stata realizzata in prossimità e in parte a confine con un piccolo alveo demaniale senza denominazione in conseguenza di norme diverse da quelle vigenti, che ne hanno di fatto consentito l'edificazione, quali la mancanza di argini di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904;
- ↑ che, a seguito di istruttoria degli atti trasmessi e accertamenti sopralluogo, con nota n. 268837 del 15/04/14, la ditta è stata informata delle condizioni sotto l'osservanza delle quali l'istanza poteva essere accolta;
- ↑ che, ad evasione della suddetta nota, la ditta ha trasmesso, con nota acquisita in data 14/05/14, n. 331544, copia del versamento di € 140,20 per gli oneri di concessione comprensivi dell'addizionale di cui alla L. R. n. 1/72 a valersi per l'anno 2014 e copia del versamento del deposito cauzionale di € 248,00, pari a 2 annualità del canone base, effettuati mediante bonifico bancaria a favore della Tesoreria della Regione Campania;

CONSIDERATO:

- che dagli atti prodotti, e in particolare dalla relazione tecnica dell'ing. Berto Antonicelli, si rileva che la struttura alberghiera fu realizzata negli anni 1970 con licenza edilizia n. 156 del 06/04/1968, recuperando un preesistente fabbricato. Per tale volumetria, e per altre realizzate in prossimità della spiaggia con altra licenza edilizia, il 23 aprile 1976 fu rilasciata autorizzazione di abitabilità. Il corpo di fabbrica non ha mutato la sua sagoma fin dall'epoca della sua realizzazione, conservando invariati i confini che vedono il lato nord-est dell'immobile adiacente ad un alveo demaniale. La scala antincendio sarà realizzata in parte in fabbrica e in parte con struttura metallica rifinita con intonaco a calce, previa posa di rete metallica porta-intonaco, al fine di rendere l'estetica della struttura compatibile con le esigenze paesaggistiche. L'opera in progetto sarà ubicata interamente all'interno della sagoma dell'esistente fabbricato;
- che, dalla relazione idraulica e di compatibilità redatta dall'ing. Amalia Pisacane, emerge che in condizioni ipercritiche, l'altezza di deflusso della portata di picco di colata con T=100 è compatibile con l'altezza utile del muro spondale posto lungo l'alveo con sufficiente franco di sicurezza. Nel P.A.I. dell'Autorità di Bacino l'alveo di che trattasi non ricade in nessuna area perimetrata a rischio da colata o alluvioni;
- che l'opera in progetto ha già ottenuto l'autorizzazione paesaggistica (prot. 41192/2005) e dell'Ente Parco Monti Lattari (Decreto Dirigenziale n. 227/2013);
- che, pur non occupando direttamente suolo demaniale, il muro perimetrale dell'immobile definisce la sponda destra dell'alveo, costituendo di fatto una servitù nei confronti del Demanio Pubblico dello Stato; per tale motivo si rende necessario rilasciare apposita concessione a titolo oneroso;
- che non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio della concessione;
- che, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5154 del 20.10.2000 per l'emissione dei Decreti di concessione in materia di opere idrauliche veniva delegato il Genio Civile di Salerno;

Visto il R.D. n. 523 del 25.7.1904;

Visto il R.D. n. 368 dell'8.5.1904;

Vista la Legge n. 319 del 1976;

Visto l'art. 89 D.P.R. n. 616 del 24.7.1977;

Visto l'art.19 della L.R. n. 29 del 14.05.1975;

Vista la L.R. n. 47 del 25.10.1978;

Vista la Legge n. 183/98;

Vista la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;

Vista la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
Vista la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;
Vista la Delibera di G.R. n. 5784 del 28.11.2000;
Visto il D. Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001;
Vista la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
Vista la Delibera di G.R. n. 2075/2005;
Vista la Delibera di G.R. n. 31/2006;
Vista la L. R. n. 2 del 30.01.2008;
Vista la Delibera di G. R. n. 2119 del 31/12/2008;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 27/01/2012;
Vista la D.G.R.C. n. 24 del 14/02/2012;
Vista la L. R. n. 5 del 06/05/13;
Vista la L. R. n. 6 del 06/05/13;
Vista la D.G.R.C. n. 488 del 31/10/13;
Ritenuto che l'istanza possa essere accolta;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di P.P. 16 geom. Renato Sarconio e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento, giusto Ordine di Servizio n. 01 del 08/01/2014,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla Hotel Saraceno S.p.A come sopra generalizzata, sensi del R.D. 523/1904, la concessione per la realizzazione di una scala antincendio a servizio della struttura alberghiera, in adiacenza al piccolo alveo demaniale senza denominazione, secondo gli elaborati che, timbrati e vistati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento, ed alle condizioni nel seguito riportate:

- la concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi;
- l'importo del canone, fissato in via provvisoria per l'anno 2014 in € 136,40, comprensivo dell'imposta regionale del 10% di cui all'art. 1 della legge n. 1/72, codice tariffa 1520, sarà di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale di € 248,00 (pari al doppio dell'importo del canone annuo base - codice tariffa 1521), è infruttifero e verrà restituito a richiesta dell'interessato al ripristino dello stato dei luoghi, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
- il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno sul C/C n. 21965181, codice tariffa 1520, ovvero mediante bonifico bancario, intestato alla Tesoreria della Regione Campania, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;
- Il concessionario è sempre tenuto ad osservare ed attuare le finalità per le quali è rilasciata la presente concessione e non può destinare il bene demaniale oggetto di concessione per altri usi non espressamente consentiti;
- è fatto comunque divieto di usi o atti che possano risultare in contrasto con il buon regime delle acque, con le esigenze della difesa idraulica e con altri usi dei beni del demanio idrico legalmente assentiti;
- le parti di fabbricato facenti parte della struttura ricettiva denominata "Hotel Saraceno" poste nella fascia di m 10 dal corso d'acqua non potranno essere oggetto né di sopraelevazione, né di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera d, art. 3) Capo I del Testo Unico dell'Edilizia aggiornato, che comporti aumento del carico antropico. In caso di demolizione e ricostruzione, lo stesso dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dall'alveo attuale;
- eventuali lavori abusivi che dovessero essere realizzati, non potranno essere condonati in nessun caso e potrebbero essere causa di decadenza della concessione con conseguente obbligo di demolizione delle parti di fabbricato poste a meno di 10 metri dall'alveo;

- la bifora prevista nel tratto basso del parapetto della scala non deve essere realizzata; le restanti bifore devono essere realizzate ad un'altezza rispetto al fondo alveo non inferiore a 2,5 metri;
- dovranno essere eliminati i varchi e le aperture presenti lungo il muro direttamente prospiciente l'alveo, poste a quota inferiore a 2,5 m;
- il concessionario dovrà provvedere alla pulizia dell'alveo in modo da garantirne sempre la perfetta officiosità;
- l'Amministrazione Regionale resterà in ogni caso sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno alla struttura, alle opere accessorie, ai servizi, ecc., a cose e a persone comunque rivendicati anche da terzi, nei cui confronti il concessionario rimane unico responsabile;
- sono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali;
- sono cause della cessazione della titolarità della concessione idraulica le seguenti fattispecie: scadenza senza rinnovo; revoca; rinuncia. La scadenza della concessione comporta l'effetto risolutivo automatico della concessione stessa, in mancanza di un formale atto di rinnovo, con conseguente estinzione del titolo concessorio. La concessione potrà essere revocata dal Genio Civile, previa notifica all'interessato per: a) violazione delle norme di cui al R.D. n. 523 del 25.07.1904; b) incompatibilità con sopravvenute necessità di pubblica utilità; c) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d'acqua; d) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Genio Civile, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi cui è tenuto il concessionario; e) mutamento, senza autorizzazione, dell'uso previsto e autorizzato. La rinuncia alla concessione idraulica deve essere comunicata in forma scritta. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;
- la Regione Campania si riserva altresì il diritto di sospendere o modificare la concessione, anche parzialmente e in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse e/o di ordine pubblico e/o di sicurezza e/o di igiene e/o di sanità, secondo le modalità previste dalla L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- è possibile il rinnovo della concessione con atto formale, a meno di motivi ostativi, a condizione che il concessionario produca, 1 anno prima della scadenza, formale richiesta indirizzata alla Giunta regionale della Campania – Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno, completa degli atti amministrativi e tecnici normativamente previsti, previa espressa istruttoria da parte del Genio Civile stesso. E' escluso il rinnovo tacito;
- in relazione alla fase esecutiva delle opere, il concessionario è altresì tenuto: a comunicare al Genio Civile di Salerno con lettera scritta, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del tecnico abilitato incaricato della direzione dei lavori, che dovrà controfirmare la comunicazione stessa; a garantire la sicurezza dei luoghi a seguito degli eventi meteorici che dovessero interessare il bacino idrografico del corso d'acqua in parola; a garantire la costante ed accurata pulizia delle sponde e dell'alveo nel tratto interessato dai lavori; ad eseguire, a propria cura e spese, le eventuali modifiche alla zona ed alle opere autorizzate, che a giudizio dell'Amministrazione si rendessero necessarie a garantire il libero deflusso e lo scorrimento delle acque; a consentire l'accesso al cantiere dei lavori da parte del personale incaricato del Genio Civile di Salerno, per lo svolgimento delle attività di competenza istituzionale; ad inviare, entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la dichiarazione di fine lavori, unitamente a certificato di conformità delle opere redatto da tecnico professionista abilitato;
- in relazione alla fase di esercizio delle opere, il concessionario è altresì tenuto: a mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere ed i manufatti oggetto di concessione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, rimanendo esclusivo responsabile di qualsivoglia danno possa derivare a pregiudizio di persone e/o cose, alla proprietà pubblica e/o privata, e ponendo in essere tutte le misure necessarie allo scopo, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua; ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità che lo caratterizza;
- le opere non potranno essere modificate rispetto ai grafici che, agli atti di Ufficio, costituiscono parte integrante del presente decreto;

- il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che dovessero verificarsi, a persone o cose, in conseguenza di deficienze tecniche o costruttive o per carenza manutenzione delle opere;
- il concessionario dovrà lasciare libero accesso lungo il corso d'acqua al personale addetto alla sorveglianza;
- il concessionario resta obbligato a tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative nelle materie urbanistico-edilizia, paesaggistica, artistica, storica, archeologica, sanitaria, ambientale ed in genere vigenti per le opere in argomento, essendo la presente concessione resa esclusivamente ai sensi del R.D. 523/1904;
- qualora, per le opere in progetto fosse prescritto, il concessionario dovrà produrre al Genio Civile competente per territorio, il progetto esecutivo delle opere ai sensi dell'art. 15 della L.R. 9/83 e disciplina correlata e dell'art. 89 del DPR 380/2001, ed ai sensi degli art. 2 e 4 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii.;
- il decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- è fatto obbligo al concessionario di adempiere a tutte le prescrizioni contenute in pareri e nulla osta rilasciati da altri Enti, che si intendono integralmente richiamate nel presente decreto;
- tutte le spese in conseguenza del presente atto sono a carico della Società Hotel Saraceno S.p.A., con sede in Napoli, Corso Umberto I n. 237.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali; (53)
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile; (53 - 08);
- Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali; (55)
- Alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (55 - 13);
- alla Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle Entrate Regionali (55 - 13 - 03);
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- al Comune di Amalfi.

Biagio Franza